

No 259/2014

Ct. 45702/2014

G.U. serie speciale C. Cost. n. 4/15

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

CORTE COSTITUZIONALE

ATTO di INTERVENTO

del

Presidente del Consiglio dei Ministri (CF 80188230587),
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
(CF 80224030587, per il ricevimento degli atti numero di fax
0696514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12,

nel giudizio

di legittimità costituzionale degli articoli 35 e 36 della legge 4
maggio 1983 n. 184, in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 117 Cost.

promosso,

con ordinanza n. cron. 4071/14, in procedimento n.R.G.
72/14, depositata in data 10 novembre 2014 dal Tribunale
per i minorenni di Bologna nel ricorso ex art. 41, comma 2,
della legge 218/95, proposto da [REDACTED] [REDACTED] per il
riconoscimento della sentenza straniera di adozione *General
Judgement of Adopition* n. 0310-71486 del Tribunale di prima
istanza dello Stato dell'Oregon, Contea di Multnomah, USA,
del 22 gennaio 2014, con la quale si è disposta l'adozione
piena della minore [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in favore
della ricorrente e con mantenimento della potestà genitoriale
congiunta alla madre biologica [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

--ooOoo--

Con ordinanza, adottata nella camera di consiglio del 6

novembre 2014, il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983, *“nella parte in cui - come secondo diritto vivente - non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, che risponde all’interesse del minore adottato all’estero il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come nella fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso).”*.

Il Tribunale per i minorenni bolognese, nella sua ordinanza di rimessione, ripercorre preliminarmente i fatti salienti della vicenda, esponendo che [REDACTED] è figlia minore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avuta da quest’ultima con inseminazione artificiale da donatore ignoto, in costanza di rapporto di convivenza con la ricorrente.

Come avvenuto reciprocamente in precedenza per il figlio maschio della ricorrente, anch’esso avuto con inseminazione artificiale da donatore ignoto, per [REDACTED] [REDACTED] la ricorrente ha chiesto e ottenuto l’adozione con il provvedimento giurisdizionale della corte americana descritto in premessa, previo accertamento dell’idoneità sia della richiedente al ruolo di madre e sia del rapporto in corso tra madre biologica e *partner* a poter accogliere nel nucleo familiare la bambina. Siffatto rapporto, infatti, iniziato con la convivenza, si era successivamente tradotto in matrimonio, celebrato a Washington il 27 marzo 2013, valido a ogni effetto per l’ordinamento statunitense. La ricorrente è cittadina italiana per discendenza, mentre la convivente gode di permesso di soggiorno europeo per motivi familiari. Il nucleo familiare

all'attualità risiede a Bologna.

--ooOoo--

In ordine alla rilevanza della questione, sempre nella sua ordinanza di rimessione, il Tribunale bolognese, chiamato a riconoscere la sentenza di adozione straniera in Italia e, in tal modo, a connotarla dei relativi effetti giuridici validi nel nostro Paese, argomenta che, in assenza di pronuncia di incostituzionalità, gli verrebbe preclusa la possibilità di valutare in concreto, e in applicazione dei principi generali che informano, da noi e a livello sovranazionale, la legge sulle adozioni, la sussistenza del superiore interesse del minore a ottenere il riconoscimento, anche nell'ordinamento italiano, di un vincolo di filiazione già regolarmente costituito per un ordinamento giuridico straniero. Infatti, in assenza di siffatta pronuncia, il ricorso dovrebbe essere rigettato, atteso che le norme impugnate precluderebbero la possibilità, per il Tribunale, di riconoscere la decisione adottiva straniera, pronunciata in favore di persona, unita al genitore biologico del minore adottato, da matrimonio tra persone dello stesso sesso (*same sex*).

In punto di ammissibilità della questione, il giudice rimettente ritiene impraticabile un'interpretazione adeguatrice delle norme vigenti, alla luce della consolidata nomofilachia della Cassazione.

Nel merito, ritiene che le norme sospettate di incostituzionalità violerebbero gli articoli 2, 3, 30 e 117 della Carta costituzionale, quest'ultima in relazione alla norma interposta di cui all'articolo 8 CEDU. Argomenta, infatti, che, premesso che nel nostro ordinamento il minore può

essere adottato dal coniuge del genitore solo nel caso previsto dall'articolo 44, lett. b), legge n. 184/1983, nella forma di adozione in casi particolari, secondo la lettura più accreditata essa non sarebbe applicabile agli omosessuali per difetto del requisito del rapporto di coniugio fra genitore naturale e adottante e, in proposito, cita il principio espresso dalla sentenza Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572.

--ooOoo--

La questione, prima ancora che eventualmente infondata, appare manifestamente inammissibile per la sua irrilevanza.

Il giudice rimettente, infatti, non ha adeguatamente proceduto a un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sospettate d'incostituzionalità, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 347 del 29 luglio 2005, in materia d'idoneità all'adozione internazionale di persona singola nei casi particolari di cui all'articolo 44, lett. d), l. n. 184/1983, nonché degli ultimi orientamenti della Corte di giustizia UE, nonché della stessa Corte di Cassazione.

Peraltro, come si approfondirà in seguito e come d'altra parte lo stesso giudice rimettente dà atto in un passo della sua ordinanza, tale strada è stata percorsa anche dalla nostra giurisprudenza di merito (egli cita la sentenza del Tribunale dei minorenni di Roma 30 giugno 2014, n. 299), ove è stata utilizzata l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 lett. d), per consentire l'adozione da parte del singolo, valutata la concreta rispondenza all'interesse del minore.

Inoltre, non è ravvisabile alcun ostacolo di ordine sistematico, con riferimento alla possibilità di trascrivere una

pronuncia del giudice straniero di adozione in casi particolari. Tale principio può desumersi proprio dalla citata sentenza di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, 29 luglio 2005, n. 347, con riferimento all'ipotesi dell'adozione da parte del singolo. In particolare, tale pronuncia ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 *bis*, introdotto dalla l. 31 dicembre 1998 n. 476 e degli art. 31 comma 2, 35 comma 1, 36 commi 1 e 2 e 44 della l. 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento agli art. 2, 3, 30 cost., ritenendo consentito il rilascio dell'idoneità all'adozione internazionale a persona singola nei casi particolari indicati dall'art. 44 della suddetta l. n. 184 del 1983, compresa l'ipotesi - di cui alla lett. d) - di *"constatata impossibilità di affidamento preadottivo"*.

Nella parte motiva di quella sentenza, sia pure con riferimento a questione diversa da quella oggetto di attenzione, codesta Ecc.ma Corte esprime il seguente importante principio: *"...da nessuna disposizione del capo I^ del titolo III^ della legge n. 184 del 1983, come integralmente sostituito dall'art. 3 della legge n. 476 del 1998, è desumibile la preclusione esplicita all'adozione <in altre ipotesi> ritenuta dal Tribunale per i minorenni di Cagliari (giudice rimettente): non in particolare per l'ipotesi di cui alla lettera d) (<quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo>), nella quale il rimettente sembra voler inquadrare, in via interpretativa, la fattispecie, in cui la minore straniera, in stato di abbandono, priva della tutela dei genitori, nonché di parenti che la possano accudire, e con gravi problemi di salute, non è stata richiesta in adozione da alcuno; che l'art. 44, di per sé, regolando l'adozione in casi particolari in altra parte della legge (titolo IV^) rispetto all'adozione legittimante (titolo II^), non si occupa di adozione*

internazionale, che è regolata nel titolo III[^], con la conseguenza che il silenzio di tale norma, riguardo all'adozione internazionale, non può essere interpretato come inammissibilità dell'adozione di minori stranieri in casi particolari».

La pronuncia suddetta si fonda su una lettura sistematica delle norme in materia di adozione internazionale, che, applicata al caso di specie, consente di pervenire in via interpretativa all'affermazione della possibilità di trascrivere un provvedimento di adozione dell'autorità straniera, in favore del coniuge *same sex* del genitore biologico, al di là di ogni questione valutativa attorno a quel rapporto di coniugio e attorno alla sua efficacia nel nostro Paese.

Vale, peraltro, anche l'argomentazione *a fortiori*, per cui, essendo consentita la dichiarazione d'idoneità all'adozione internazionale, ai sensi dell'articolo 44, lett. d) l. n. 184/1983, a maggior ragione dovrà esserne consentita la trascrizione, non essendo neppure in astratto ipotizzabile alcun contrasto con "*i principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore*" (articolo 35, 2° comma, legge n. 184/1983).

--ooOoo--

Passando all'esame sistematico delle norme, non vi è alcuna preclusione alla dichiarazione d'idoneità e, *a fortiori*, alla trascrizione dell'adozione in casi particolari pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera.

Come argomentava codesta Corte, l'art. 35, primo comma, della legge n. 184/1983, che attribuisce all'adozione pronunciata all'estero gli effetti dell'adozione legittimante, non contempla l'adozione in casi particolari, senza che

questo significhi che la escluda. Infatti, tra i requisiti di cui all'art. 4 della "*Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale*" fatta a L'Aja il 29 maggio 1993., non è indicato che gli adottanti debbano essere una coppia legalmente coniugata, pur essendo gli Stati membri liberi di prevedere tale requisito. Per cui può affermarsi che nel nostro ordinamento lo stato di coniugio legittimo caratterizza la sola adozione legittimante, essendo consentita ai singoli l'adozione in casi particolari, ai sensi del più volte ripetuto art. 44 lett. d).

Neppure è stato ritenuto dirimente il fatto che l'articolo 31, 2° comma, unica norma in tema di adozione internazionale che richiami l'art. 44, faccia riferimento solo all'ipotesi della lett. a), peraltro all'esclusivo fine di consentire agli aspiranti adottanti di effettuare direttamente, ovvero senza un incarico ad alcun ente autorizzato, le attività di cui al successivo comma 3. Anzi, argomentando *a contrario*, implicitamente la norma consente di estendere la disciplina dell'adozione internazionale a tutti i casi di adozione in casi particolari di cui al richiamato art. 4 della Convenzione sulle adozioni internazionali.

--ooOoo--

Esclusa, dunque, la sussistenza di ostacoli di carattere sistematico alla trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione da parte dei singoli e, per analogia, di persona *same sex* coniugata in altro Paese con il genitore biologico, va affrontata, per la sua contiguità, la questione relativa alla eventuale contrarietà di detta adozione ai "*principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in*

relazione al superiore interesse del minore».

La questione giuridica relativa alla trascrivibilità degli atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso formati all'estero, in Paesi in cui ciò è consentito, è stata decisa dalla pronuncia della Corte di Cassazione, 1^a sez. civ., 15 marzo 2012, n. 4184, che l'ha esclusa, ritenendo che tale figura di matrimonio, pur non potendo considerarsi inesistente per l'ordinamento italiano, è inidonea a produrre effetti giuridici. Ha argomentato, inoltre, la detta sentenza che, pur essendo le persone dello stesso sesso conviventi in stabile relazione di fatto titolari del diritto alla "vita familiare", ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, esse possono comunque, nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente la condizione di coppia, adire il giudice per rivendicare, "in specifiche situazioni", un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alle coppie coniugate. Detta pronuncia si sofferma a lungo sul concetto di matrimonio, argomentando che il diritto positivo vigente, e la giurisprudenza che su di esso si è formata, riflettono "anche una consolidata ultramillenaria nozione di matrimonio", secondo la quale l'"in sé" di tale istituto si fonda sulla differenza di sesso tra gli sposi. Il richiamo alla tradizione sarebbe presente anche nelle fonti comunitarie, atteso che la stessa Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo prevede che "uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia».

Va, tuttavia, tenuto in debita considerazione il passaggio contenuto nella qui analizzata sentenza della Cassazione (ricordato, peraltro, dal giudice rimettente), in continuità con

l'insegnamento di codesta Corte costituzionale nella pronuncia n. 138/2010, con riferimento all'art. 2 Cost, secondo cui nella nozione di "formazione sociale", intesa come comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, va certamente inclusa anche l'unione omosessuale, intesa *"come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri"*.

Il giudice di legittimità arriva alla stessa conclusione di codesto Ecc.mo Giudice delle leggi, escludendo la trascrivibilità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, seguendo un percorso che tiene, però, conto delle spinte evolutive provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Viene in particolare richiamata la pronuncia del 24 giugno 2010, sez. I, *Shalk e Kopf c/ Austria*, pronunciata in un caso relativo al rigetto, da parte dell'ufficio dello stato civile, della richiesta di due cittadini austriaci di sesso maschile, di adempiere alle formalità richieste per contrarre matrimonio. La Corte europea, pur rigettando la richiesta, svolge importanti e innovative considerazioni, ritenendo che il diritto al matrimonio, previsto dall'art. 12 della CEDU, e dall'art. 9 della Carta di Nizza - ai sensi del quale, il diritto di sposarsi e *"il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio"* - non debba essere limitato alle persone di sesso opposto. Tuttavia, il diritto al matrimonio non è materia comunitaria, ma la sua regolamentazione è demandata ai legislatori dei

singoli Stati.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione, pur attestandosi sulla posizione per cui i componenti della coppia omosessuale non possono far valere il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, si discosta dal tradizionale orientamento, per cui la diversità di sesso tra i nubendi è condizione di esistenza del vincolo matrimoniale. Invero, in modo in parte diverso, la decisione della Cassazione del 2012 non ritiene sussistente né una causa d'inesistenza e neppure una causa d'invalidità del vincolo matrimoniale, ma conclude come il matrimonio omosessuale sia inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano e, pertanto, pur quando sia stato validamente celebrato in un Paese in cui è riconosciuto, non possa essere trascritto nei nostri registri dello stato civile.

Sulla rilevanza anche giuridica dell'unione omosessuale e sulla necessità che essa sia regolamentata, al di là del suo riconoscimento o meno quale vera e propria unione matrimoniale, codesta Corte è recentemente tornata, anche nel diverso caso del destino del regolare matrimonio contratto tra persone di sesso diverso che diventino *same sex* in costanza di coniugio, con la sentenza n. 170/2014.

--ooOoo--

Peraltro, in modo significativo, la Cassazione, nell'adottare la soluzione di cui all'analizzata sentenza del 2012, volutamente tralascia l'altra questione della conformità del matrimonio tra persone dello stesso sesso all'ordine pubblico. Tale questione presenta, infatti, notevole complessità, in quanto, accanto alla

tradizionale categoria dell'ordine pubblico interno, si deve tenere in considerazione, come noto, anche la nozione di 'ordine pubblico internazionale': il primo è costituito dal complesso dei principi fondamentali caratterizzanti la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico e dai principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici, mentre l'ordine pubblico internazionale deve essere inteso come limite all'efficacia di norme straniere nel nostro ordinamento e consiste nei principi di carattere universale comuni a molte nazioni di civiltà affine, intesi alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, sanciti in dichiarazioni o in convenzioni internazionali, che trovano il referente interno nella Costituzione.

--ooOoo--

Si è accennato *supra* come le due situazioni relative all'adozione di minore da parte del singolo e dell'essere quest'ultimo legato da una relazione matrimoniale cui servirebbe un riconoscimento, allo stato del nostro ordinamento non possibile *tout court*, siano da considerare contigue, laddove esse rivelino ampi spazi di aderenza. Ma esse possono essere, a seconda del caso in esame, anche tenute distinte, laddove la soluzione del caso specifico ciò consenta entro termini ordinamentali.

Di siffatte interessanti spinte evolutive sembra al corrente la giurisprudenza di merito, in cui esse hanno avuto ingresso, come nel caso, sopra accennato, ex art. 44 lett. d), legge n. 184/1983, dell'adozione di una bambina da parte della compagna lesbica della madre naturale, disposta dal

Tribunale per i minorenni di Roma con decisione 30 giugno 2014 n. 429, citata anche dal giudice rimettente.

Tale decisione, che affronta analoga situazione (in cui il rapporto di coniugio si è formalizzato in Spagna tra cittadine italiane e l'adozione è richiesta dalla coniuge della madre biologica, già partoriente su fecondazione assistita, situazione, questa, differenziata dalla domanda, qui tesa all'adozione, ove, nel caso oggi all'attenzione di codesta Corte, si discute di riconoscimento in Italia di adozione già pronunciata all'estero) e che ben avrebbe potuto essere maggiormente valorizzata dal giudice *a quo* per superare, come meglio si dirà appena appresso, la questione incidentale di costituzionalità oggi sollevata, si fonda su di un'attenta valutazione in concreto del preminente interesse del minore, che assume particolare rilievo proprio nell'istituto dell'adozione in casi particolari.

Una volta, infatti, ritenuto che l'art. 44, lett. d), della l. n. 184/1983 possa trovare applicazione al convivente del genitore dell'adottando, non avrebbe alcun fondamento logico e giuridico l'esclusione di tale possibilità in caso di convivenza tra persone dello stesso sesso, in quanto non è astrattamente identificabile un pregiudizio per l'equilibrio psicofisico del bambino, legato al fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, non potendo questo *tout court* identificarsi con una valutazione negativa derivante da un diffuso pregiudizio sociale sull'argomento.

Si osserva, in punto di diritto, che, nell'interpretazione evolutiva operata dai tribunali di merito, la clausola relativa "*all'impossibilità di affidamento preadottivo*", rappresenta "*una*

porta aperta sui cambiamenti che la nostra società ci propone, con una continuità ed una velocità cui il legislatore fatica a tenere dietro”, come afferma lo stesso Tribunale della capitale.

La questione dell’apertura che la norma di cui alla ripetuta lettera d) consentirebbe all’adozione in casi particolari come quella in esame, rispetto a ostacoli interpretativi che potrebbero frapporsi, in relazione all’essere l’art. 35 della l. n. 184/83 relativo ai soli casi di adozione di minore in stato di abbandono, è risolta dal Tribunale dei minori di Roma, nella suddetta pronuncia n. 299/2014, considerando il significato della lettera *d* (impossibilità di poter ottenere un affidamento preadottivo) come da leggersi tanto in fatto che in diritto, onde siffatta impossibilità si verificherebbe anche nel caso, come quello della piccola ██████████, in cui il minore non è affidabile preadottivamente in quanto si sia in presenza di una madre naturale pienamente in grado di occuparsene. Onde la conseguenza interpretativa secondo cui l’art. 35 in discorso non si occupa di soli minori in stato di abbandono, consentendo l’adozione singola quale caso, per l’appunto, particolare.

Ciò, inoltre, verrebbe incontro, altresì, alle esigenze manifestatesi a livello sovranazionale, in cui la preminenza dell’interesse del minore deve fruire di un canale interpretativo privilegiato, alla luce del quale devono leggersi (e superarsi) gli eventuali ostacoli che gli ordinamenti nazionali avessero a frapporgli.

In quest’ottica, si segnala ancora il decreto della Corte d’Appello di Torino del 29 ottobre 2014, che, riformando la pronuncia di prime cure, ha ordinato la trascrizione del

certificato di nascita spagnolo che ha riconosciuto un bambino nato con fecondazione eterologa figlio di due donne, così argomentando: *“il minore non avrebbe un esercente la responsabilità genitoriale e nessuno potrebbe esercitarne la rappresentanza con riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche, ricreative; oltre all’incertezza giuridica in cui si troverebbe nella società italiana il minore verrebbe anche privato dei rapporti successori nei confronti della famiglia di (...)”*.

--ooOoo--

Da questo percorso si evince palesemente che non può neppure ritenersi alcuna contrarietà, ai principi del diritto di famiglia e del minore, della trascrizione di un provvedimento dell’autorità straniera di adozione in favore della compagna della madre biologica del minore.

Pare preoccupare i Giudici rimettenti in tal senso la sentenza, da essi citata, della Cass. civ., sez. I[^], 14 febbraio 2011, n. 3572, che ha stabilito che, in ossequio all’art. 35, comma 3, della l. 184/1983, la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell’adozione di un minore, pronunciata all’estero con effetti legittimanti, non può avere luogo ove sia contraria ai principi fondamentali che regolano, nello Stato, il diritto di famiglia e dei minori, essendo uno di siffatti principi quello per cui l’adozione legittimante è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio.

Occorre, però, considerare che la Corte di legittimità già puntualizza che il legislatore ben potrebbe pervenire ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione legittimante di minore da parte di una singola persona. Peraltro, dalla lettura della sentenza emerge che essa aveva a

oggetto l'impugnativa avverso la trascrizione attuata dal tribunale per i minorenni di Genova del provvedimento adottivo straniero con effetti non legittimanti. Dunque, in quel caso la Cassazione si è limitata a stabilire che non può trascriversi l'adozione da parte di una persona singola con effetti legittimanti, fermo restando che essa può essere trascritta con effetti non legittimanti. Nel caso di specie, invece, il giudice rimettente non ha neppure ritenuto di percorrere questa strada della trascrizione della predetta adozione, con effetti non legittimanti, ai sensi dell'art. 44 lett. d), strada che gli avrebbe consentito di riconoscere comunque la sentenza di adozione straniera e di ritenere irrilevante la questione di legittimità sollevata.

Senza contare che la stessa Cassazione, in un precedente analogo, già aveva ulteriormente aperto il campo a interpretazioni, favorevoli anche all'adozione da parte del singolo con effetti legittimanti, costituzionalmente, internazionalmente e comunitariamente orientate, da affidarsi, prima ancora dell'intervento del legislatore, al prudente apprezzamento del giudice, attraverso gli strumenti legislativi allo stato esistenti, laddove è stato affermato che *“il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell'adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore, salva la previsione di un criterio di preferenza per l'adozione da parte*

della coppia di coniugi, determinata dall'esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità.” (Cass., Sez. I, sent. n. 6078 del 18-03-2006).

--ooOoo--

Se, in conclusione, la preoccupazione dei Giudici felsinei era quella di non trovare, nelle forme di adozione di cui all'art. 35 e 36 della l. n. 184/83, alcun appiglio alla necessità che si giungesse a un riconoscimento adottivo (ma se si fosse trattato direttamente di un'adozione sarebbe stata la stessa cosa) che tutelasse il preminente interesse del minore, essi non hanno valorizzato la portata della lettera d) dell'art. 35 medesimo e la possibilità, che esso conferisce, di procedere all'adozione del minore da parte del convivente della madre biologica *uti singulus*, così come, peraltro, già è stato consentito di operare da alcune altre sentenze di merito di giudici italiani.

Per le sue esposte ragioni, si ritiene la questione di costituzionalità sollevata inammissibile per la sua irrilevanza.

--ooOoo—


Interviene pertanto in giudizio, con riserva di successive ulteriori considerazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe impersonato e rappresentato

CONCLUDENDO

per la MANIFESTA INAMISSIBILITA' della questione.

Roma, 16 febbraio 2015

Attilio Barbieri



AVVOCATO dello STATO
Attilio Barbieri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Contenzioso e per la consulenza giuridica
Servizio Contenzioso Costituzionale e consulenza giuridica

ROMA,

AVVOCATURA GENERALE STATO
(ct. 45702/2014)
roma@mailcert.avvocaturastato.it

Ordinanza pubblicata G.U. 4/2015 (scadenza 17.2.2015)

DAGL 4.3.30.3/214.3/794 - D.I.

Riferimento questione legittimità costituzionale degli articoli 35 e 36, Legge n.184/1983, sollevata dal TRIBUNALE per i minorenni di BOLOGNA con ordinanza in data 10.11.2014 (B.E.M.), comunicasi DETERMINAZIONE INTERVENTO Presidente del Consiglio dei Ministri.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GRAZIANO DELRIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL_UCCG 0005289 P-4.3.30.3/
del 13/02/2015 794



10967667